

DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2024
179/2024/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ALPHACQUA ORIGINE S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 330433514

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1294^a riunione del 14 maggio 2024

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 8 febbraio 2023 (prot. Autorità 8719 dell'8 febbraio 2023), Alphacqua Origine S.r.l. (di seguito anche: reclamante o Alphacqua) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) l'erroneità del calcolo del corrispettivo di connessione contenuto nel preventivo emesso dal gestore il 18 novembre 2022, nell'ambito della pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 330433514;
2. con nota del 9 febbraio 2023 (prot. 8944), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota prot. E-DIS-22/02/2023-0209890 (trasmessa con PEC del 23 febbraio 2023, prot. Autorità 13339 del 14 febbraio 2023), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota 28 febbraio 2023 (trasmessa con PEC del 28 febbraio 2023, prot. Autorità 14299 del 28 febbraio 2023), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria, chiedendo, altresì, l'audizione in contraddittorio delle parti;
5. con nota prot. E-DIS-31/08/2023-0950754 (trasmessa con PEC del 1° settembre 2023, prot. Autorità 55371 del 1° settembre 2023), il gestore ha controreplicato alla replica del reclamante;
6. con PEC del 13 settembre 2023 (prot. Autorità 57962 del 13 settembre 2023), il reclamante ha nuovamente chiesto l'audizione e sollecitato la definizione del procedimento;
7. con nota del 17 ottobre 2023 (trasmessa con PEC del 17 ottobre 2023, prot. Autorità 65022 del 17 ottobre 2023), il reclamante ha replicato alla citata nota del gestore prot. E-DIS-31/08/2023-0950754;
8. con PEC del 24 gennaio 2024 (prot. Autorità 5742 del 24 gennaio 2024), il reclamante ha chiesto informazioni sullo stato del procedimento *de quo*;
9. in data 23 aprile 2024, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni:
 - a) del decreto legislativo 79/99:
 - l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
 - l'articolo 2, comma 14, secondo cui la distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali;
 - l'articolo 2, comma 25-ter, secondo cui il gestore del sistema di distribuzione è qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della

gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi e responsabile di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;

- l'articolo 9 comma 1, secondo cui, tra l'altro:
 - o le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
 - o le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 79/99, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) e aventi scadenza il 31 dicembre 2030;
 - l'articolo 9, comma 3, secondo cui, tra l'altro, al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale;
- b) del TICA:
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera m), secondo cui il gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera s), secondo cui l'impresa distributrice è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera z), secondo cui la potenza ai fini della connessione è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera aa), secondo cui la potenza già disponibile in immissione è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l'utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione, come desumibile dal regolamento di esercizio;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera bb), secondo cui la potenza già disponibile in prelievo è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato;
 - l'articolo 1, comma 1.1, lettera cc), secondo cui la potenza già disponibile per la connessione è il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione;

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera dd), secondo cui la potenza in immissione richiesta è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera gg), secondo cui il servizio di connessione è il servizio effettuato da parte del gestore di rete in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, eventualmente per il tramite di soggetti terzi nel caso in cui il gestore di rete, sulla base di apposite convenzioni, si avvalga di reti gestite da altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- l'articolo 2, comma 2.3, secondo cui, tra l'altro, il servizio di connessione è erogato dai gestori di rete, intesi come i soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione;
- l'articolo 6, comma 6.1, lettera a), secondo cui le richieste di nuove connessioni relative a una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW devono essere presentate dal richiedente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale (impresa distributrice concessionaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99);
- l'articolo 7, comma 7.3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante, in particolare secondo quanto previsto dalla lettera d) del medesimo comma 7.3, il corrispettivo per la connessione, come definito dall'articolo 12 o 13 del TICA, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- l'articolo 12, comma 12.1, secondo cui, nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni previste dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 387/03 e nel caso di impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra:

$$A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$
$$B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6.000$$

dove:

$$\begin{aligned} CP_A &= 35 \text{ €/kW}; \\ CM_A &= 90 \text{ €/(kW}\cdot\text{km)}; \\ CP_B &= 4 \text{ €/kW}; \end{aligned}$$

CM_B	=	7,5 €/(kW·km);
P	=	potenza ai fini della connessione, espressa in kW;
D_A	=	distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali;
D_B	=	distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali;

- l'articolo 35 che disciplina le modalità di coordinamento tra gestori di rete nel caso in cui la connessione sia effettuata alla rete elettrica gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, comportando interventi su reti elettriche gestite da altri gestori di rete.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 9 maggio 2022, Alphasud ha presentato una richiesta a e-distribuzione per la connessione di un impianto fotovoltaico della potenza di 7.955 kW, da ubicare in strada delle Grange n. 1, Comune di Lignana (VC);
12. in data 3 agosto 2022, il gestore ha comunicato al reclamante di aver provveduto a dare seguito alla richiesta di connessione in parola, tramite propria nota prot. E-DIS-02/08/2022-0781495 - indirizzata al gestore di rete ASM Vercelli S.p.A. (di seguito: ASM Vercelli) - in applicazione a quanto previsto dall'articolo 35 del TICA, informando, altresì, il reclamante stesso che, implicando la soluzione tecnica individuata “...interventi su reti ad un livello di tensione superiore al livello di tensione alla quale verrà erogato il servizio di connessione dell'impianto di produzione in questione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo era al momento sospeso in attesa di avere un preventivo/soluzione tecnica da parte di TERNA...”;
13. in data 4 novembre 2022, il reclamante ha chiesto una modifica del preventivo, riducendo la potenza in immissione a 5.160 kW;
14. in data 18 novembre 2022, a seguito di tale richiesta di modifica, e-distribuzione ha trasmesso ad Alphasud il nuovo preventivo di connessione, la cui soluzione di connessione “...prevede la realizzazione di un nuovo impianto di rete per la connessione per il quale si riporta di seguito il dettaglio dei lavori:
**APPARECCHIATURE PER TELECONTROLLO UP E MODULO GSM 1,
 FORNITURA E POSA 2 SCOMPARTI DI LINEA + CONSEGNA 1,
 ULTERIORE CAVO INTERRATO AL 240 MM2 STESSO SCAVO SU TERRENO_m
 130,
 CAVO INTERRATO AL 240 MM2 (TERRENO)_m 130,
 ULTERIORE CAVO INTERRATO AL 240 MM2 STESSO SCAVO SU ASFALTO_m
 390,**

CAVO INTERRATO AL 240 MM2 (ASFALTO)m 390...”;

15. in data 28 novembre 2022, Alphasqua ha presentato a e-distribuzione reclamo datato 26 novembre 2022, ritenendo errato il costo di connessione indicato nel preventivo del 18 novembre 2022, in quanto calcolato non rispetto alla stazione di trasformazione AT/MT realmente più vicina (al connettendo impianto) - ed afferente alla rete di distribuzione di Vercelli ASM - bensì sulla stazione di trasformazione AT/MT più vicina tra quelle afferenti alla rete di e-distribuzione stessa;
16. in data 11 gennaio 2023, e-distribuzione ha respinto il suddetto reclamo con nota prot. ED-11/01/2023-O0000013, per cui Alphasqua ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

17. In primo luogo, Alphasqua evidenzia che “...*Ai sensi dell'art. 12 del TICA, "nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo Allegato A 48 n. 387/03 e nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il corrispettivo per la connessione; espresso in euro, è il minor valore tra:*

$$A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$
$$B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6.000$$

dove:

...D_B = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali...”;

18. il reclamante sottolinea, inoltre, che “...*Secondo il TICA, nelle proprie definizioni (lett. m), il gestore di rete è "il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica". Nel caso in cui vengano coinvolti nel procedimento di connessione più gestori di rete (i.e., nel caso di specie la connessione dell'impianto avviene tramite la cabina MT/AT del gestore di rete ASM Vercelli e non E-distribuzione). il riferimento dell'art. 12 non può che ritenersi effettuato alla stazione di trasformazione alta/media tensione più vicina tra quella dei gestori coinvolti nel procedimento di connessione che, nel caso di specie, è quella di rete ASM Vercelli...”;*
19. per Alphasqua, quindi, la pretesa di e-distribuzione di far riferimento esclusivamente alle proprie stazioni di trasformazione alta/media tensione “...*è del tutto arbitraria e non ancorata al dato letterale e comporta un onere del tutto ingiustificato in capo alla richiedente, considerando le effettive modalità di connessione. Infatti, utilizzando tale parametro il corrispettivo risulta essere quasi il doppio, vale pari a 639.714,32 Euro (IVA compresa) in luogo di 353.556,00 (IVA Compresa)...”;*

20. il reclamante ritiene che una diversa interpretazione della norma *de qua* “...si tradurrebbe in un arricchimento senza causa ai sensi delle disposizioni del codice civile, considerando la natura tariffaria del corrispettivo per la connessione, che comporta di legare gli importi richiesti ai costi effettivi...”;
21. in virtù di quanto sopra, Alphasqua assume che “...nel caso in cui venga attivata la procedura di coordinamento tra più gestori di rete, il riferimento dell’art. 12 non può che ritenersi effettuato alla stazione di trasformazione alta/media tensione più vicina tra quella dei gestori coinvolti nel procedimento di connessione (che, nel caso di specie, è quella di rete ASM Vercelli)...”, onde evitare, appunto, un ingiustificato arricchimento in capo al gestore;
22. Alphasqua, quindi, considerato che “...il corrispettivo dovuto ai sensi del Preventivo di Connessione del 18.11.2022 (che la Scrivente ha provveduto a pagare ai fini dell’accettazione del preventivo, senza però prestare acquiescenza sull’importo) risulta essere quasi il doppio di quello ottenuto facendo riferimento alla stazione di trasformazione alta/media tensione più vicina (i.e., quella di ASM Vercelli) ...”, chiede all’Autorità di:
 - i. “...accertare l’erronea interpretazione dell’art. 12 del TICA...”;
 - ii. “...far ricalcolare il valore di “B” tenendo conto della stazione di trasformazione alta/media tensione più vicina tra quella dei gestori coinvolti nel procedimento di connessione. vale a dire quella di ASM Vercelli...”;
 - iii. “...individuare quale sia il corrispettivo effettivamente dovuto per la connessione nella minor somma tra i valori così ricalcolati...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

23. In relazione alle obiezioni avanzate dal reclamante circa il metodo di calcolo applicato per la definizione della quota distanza, e-distribuzione fa presente che “...gli impianti AT/MT, la cui trasformazione non è nella titolarità del gestore di rete di riferimento, non possono essere presi in considerazione per il calcolo del corrispettivo di connessione così come definito dall’articolo 12 del TICA...”;
24. con riferimento, poi, alla formula B indicata all’articolo 12, comma 1 del TICA il gestore “...precisa che la variabile “DB” è definita quale “distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione del gestore di rete in servizio da almeno 5 (cinque) anni, espressa in km con due cifre decimali...”;
25. e per quanto riguarda, in particolare, il caso di specie e-distribuzione evidenzia che “...tale variabile è stata valorizzata prendendo a riferimento la quota distanza dalla stazione di trasformazione alta/media tensione più vicina tra quelle in concessione ad e-distribuzione Spa, in qualità di concessionario del servizio di distribuzione al quale è stata avanzata la richiesta di connessione alla rete. Il corrispettivo riportato nel preventivo pubblicato il 18/11/2022...è stato quindi formulato prendendo in considerazione, per la determinazione dei corrispettivi di

- connessione, le sole cabine dell'impresa di distribuzione concessionaria e competente per territorio, a cui viene connesso il punto di consegna...";*
26. *e-distribuzione aggiunge, altresì, che "...In merito alla interlocuzione avviata con il gestore di rete ASM Vercelli... con missiva, Prot. 02/08/2022-0781495, la scrivente ha avviato il coordinamento tra gestori, sancito dagli Art. 35.1 e 35.2 del TICA, al solo fine di determinare la soluzione tecnica di connessione alla rete dell'impianto di produzione per cui è stata presentata la richiesta di esercizio...";*
27. *con riferimento, infine, "...all'interpretazione dell'articolo 12 del TICA, per quanto concerne la stazione di trasformazione AT/MT più vicina, allo stato attuale, in assenza di una cartografia certificata condivisa tra tutti i gestori di rete a livello Nazionale, la scrivente conferma che può ottemperare all'applicazione delle formula B indicata all'Art. 12.1 del TICA prendendo a riferimento la quota distanza delle sole stazioni di trasformazione alta/media tensione, più vicine ed in servizio da almeno 5 anni, tra quelle gestite in qualità di concessionario del servizio di distribuzione al quale è stata avanzata la richiesta di connessione alla rete...;*
28. *per le ragioni suesposte, e-distribuzione ritiene che "...non possono essere prese a riferimento eventuali cabine di trasformazione nella titolarità di altri gestori di rete limitrofi..." e, quindi, rivendica la legittimità della condotta assunta.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

29. *Il *thema decidendum* della presente controversia verte nello stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente calcolato il corrispettivo per la connessione ai sensi dell'articolo 12 del TICA, all'interno del preventivo emesso il 18 novembre 2022;*
30. *a tal fine occorre, in particolare, valutare se il gestore abbia legittimamente utilizzato come riferimento la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione della propria rete di distribuzione - distante in linea d'aria 12,49 km dal connettendo impianto - ovvero se il gestore avesse dovuto utilizzare come riferimento la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione della rete di distribuzione gestita da ASM Vercelli (come richiesto dal reclamante) anche in considerazione del coordinamento avvenuto tra e-distribuzione e ASM Vercelli stessa, ai sensi dell'articolo 35 del TICA: quest'ultima stazione dista in linea d'aria 3.4 km dal connettendo impianto e, quindi, è in assoluto la più vicina a tale impianto;*
31. *a tal proposito, in primo luogo si evidenzia che, come accennato, l'impianto fotovoltaico oggetto del presente reclamo deve essere realizzato nel Comune di Lignana (VC), dove l'impresa distributrice concessionaria del pubblico servizio di distribuzione è e-distribuzione ed è solo quest'ultima impresa distributrice che - come espressamente e pacificamente risulta dagli atti acquisiti al procedimento - può erogare il servizio di connessione per il menzionato impianto fotovoltaico ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 e del TICA;*
32. *ciò è tanto vero che, appunto, il reclamante ha presentato l'istanza di connessione in parola a e-distribuzione;*

33. giova evidenziare, inoltre, che - come parimenti rilevabile dagli atti del procedimento - il coordinamento tra e-distribuzione e ASM Vercelli *ex* articolo 35 del TICA non è stato funzionale alla futura connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di ASM Vercelli, ma - come espressamente evidenziato da e-distribuzione nella citata nota prot. E-DIS-31/08/2023-0950754 e non contraddetto dal reclamante - è avvenuto esclusivamente "...*al solo fine di determinare la soluzione tecnica di connessione alla rete dell'impianto di produzione per cui è stata presentata la richiesta di esercizio...*";
34. ed invero, non può non rilevarsi che il preventivo del 18 novembre 2022 - accettato dal reclamante - indica espressamente fin dall'oggetto che trattasi di un "...*Preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A...*", con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche che ne derivano anche sotto il profilo della determinazione del corrispettivo di connessione;
35. pertanto, in considerazione di quanto precedentemente indicato, e-distribuzione ha correttamente utilizzato come riferimento la più vicina (in linea d'aria) cabina di trasformazione alta/media tensione della propria rete di distribuzione, essendo tale rete quella gestita dalla medesima e-distribuzione ed alla quale rete è prevista, come indicato nel preventivo per la connessione accettato, la connessione dell'impianto fotovoltaico in parola;
36. più in generale, giova poi osservare che il corrispettivo per la connessione - per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ovvero di cogenerazione ad alto rendimento nel caso di connessioni in media e bassa tensione di cui all'articolo 12 del TICA - è stato definito in modo forfettario, svincolandolo dall'effettiva soluzione di connessione elaborata dall'impresa distributrice, fermo restando, come riscontrabile nelle formule matematiche previste dall'articolo 12 del TICA, che la sua struttura è articolata secondo parametri che tengono conto sia della dimensione dell'impianto di produzione (in particolare, il valore della potenza ai fini della connessione) che della distanza del medesimo impianto di produzione dalla rete elettrica esistente gestita dall'impresa distributrice concessionaria, localmente deputata, ai sensi del decreto legislativo 79/99 e della relativa concessione di distribuzione di energia elettrica rilasciata dal Ministero competente, all'erogazione del servizio di connessione;
37. pertanto, la formulazione del corrispettivo per la connessione - secondo quanto previsto dall'articolo 12 del TICA - mantiene l'efficienza del "segnale economico" dato ai soggetti richiedenti la connessione che si connettono alle reti di distribuzione, in quanto si costituisce come un importo rapportato al costo che comporta mediamente la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alle reti di distribuzione;
38. si evidenzia, altresì, che quanto appena descritto è stato ampiamente chiarito dall'Autorità nell'ambito del processo di consultazione pubblica (cfr. documenti per la consultazione 32/07 e 5/08) dei diversi soggetti interessati alla definizione della disciplina regolatoria, poi dettata dalla deliberazione ARG/elt 99/08 e dal relativo allegato TICA;

39. ne consegue che la determinazione del corrispettivo per la realizzazione della connessione - nel caso in esame - avviene mediante modalità forfetarie determinate secondo le indicazioni specifiche precedentemente descritte e riferite esclusivamente alle condizioni tecniche della rete elettrica dell'impresa distributrice che è tenuta a erogare il servizio di connessione agli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi del TICA e con riferimento a ciascuna pratica di connessione;
40. i singoli soggetti richiedenti la connessione sono, quindi, tenuti al pagamento del corrispettivo per la connessione ciascuno in proporzione al valore della potenza ai fini della connessione, come definita dal comma 1.1, lettera z), del TICA, e in proporzione alla distanza dei singoli impianti di produzione dalla rete elettrica esistente gestita dall'impresa distributrice concessionaria che eroga il servizio di connessione e che riceve il pagamento del medesimo corrispettivo per la connessione;
41. del resto, nella definizione della componente di calcolo D_B , il TICA utilizza la semplice locuzione della più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione "...del gestore di rete..." senza necessità di altre precisazioni su tale figura, in quanto detto gestore di rete - giova ribadire - coincide necessariamente con l'unico soggetto legittimato ad emettere il preventivo essendo l'unico gestore localmente legittimato a connettere l'impianto realizzando (in base alla ubicazione dello stesso), ai sensi del decreto legislativo 79/99 ed al TICA;
42. in base alle suddette argomentazioni non risulta, quindi, corretta l'asserzione del reclamante per cui il mancato riferimento alla cabina di trasformazione alta/media tensione effettivamente più vicina (in linea d'aria) - gestita da ASM Vercelli - "...determinerebbe un ingiustificato arricchimento in capo al Gestore [e-distribuzione...]" - poiché la rete di distribuzione interessata dalla connessione dell'impianto fotovoltaico in oggetto è *ex lege* quella gestita da e-distribuzione e non da ASM Vercelli;
43. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
44. pertanto, rilevato che - sulla base delle documentate risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni - il reclamo non risulta fondato nei termini sopradescritti

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Alphacqua Origine S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 330433514;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini